

Penale Sent. Sez. 1 Num. 30723 Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 14/05/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

Tavarelli Paolo Carlo, nato a Napoli il 28/04/1970

avverso l'ordinanza del 27/11/2025 della Corte d'appello di Bari

udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'ordinanza in preambolo la Corte di appello di Bari, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza formulata nell'interesse di Paolo Carlo Tavarelli intesa alla rideterminazione dell'aumento della porzione di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. disposto con ordinanza del 30.4.2024 della stessa Corte alla stregua dell'intervenuta condotta riparatoria da parte del condannato.

Segnatamente, con tale ultimo provvedimento il Giudice dell'esecuzione aveva parametrato la porzione di pena ai sensi dell'art. 81 cod. pen. nella misura di un anno e un mese di reclusione per i reati di cui ai capi 16) e 17) giudicati con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania,

irrevocabile il 24 settembre 2019 in aumento su quella di un anno e quattro mesi di reclusione per il reato di cui al capo a) giudicato con sentenza della Corte di appello di Bari, irrevocabile il 19 gennaio 2024.

A ragione della decisione il Giudice dell'esecuzione ha osservato che, nonostante il giudicato debole dei provvedimenti emessi in sede di esecuzione che consente la revisione della decisione a fronte della deduzione di elementi nuovi, la condotta riparatoria, riguardante i reati giudicati con la sentenza del Giudice per le indagini preliminari di Catania, invocata a sostegno dell'istanza in realtà non era ascrivibile a Tavarelli, trattandosi di condotta realizzata dalla società; inoltre ha osservato che non risultava che il condannato si fosse attivato per definire la propria posizione debitoria, ciò che sarebbe stato dimostrativo di una minore capacità a delinquere.

2. Ricorre il condannato per cassazione, a mezzo del suo difensore, avv. Feriozzi, e articola i seguenti quattro motivi.

2.1. Con il primo deduce violazione di legge e vizio di motivazione per erronea applicazione dell'art. 133 cod. pen. nella valutazione della condotta *post delictum*.

Osserva che il condannato è stato attinto da una confisca per equivalente, in qualità di contitolare della *SKS365 Group GMBH*, per gli stessi debiti tributari della società, estinti per «l'intervento risolutivo dello stesso condannato, come risulta dagli accertamenti del Giudice per le indagini preliminari di Catania e dalla documentazione fiscale allegata».

Il giudice dell'esecuzione, invece di valorizzare tali risultanze documentali ovvero acquisire quelle indicate dall'istante, avrebbe operato un'inversione dell'onere probatorio, richiedendo a Tavarelli di dimostrare la propria partecipazione all'attività riparatoria.

2.2. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge per mancata considerazione del principio di proporzionalità tra la confisca subita e il debito tributario, ormai estinto.

Il pagamento integrale del debito, avendo eliminato il profitto per cui il condannato aveva subito le misure ablative, avrebbe dovuto determinare una modifica in senso favorevole della pena detentiva applicata ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

2.3. Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui, pur prendendo atto dell'accertato collegamento tra il condannato e il debito tributario della società, tanto da subire, nel giudizio di merito, il provvedimento ablativo, ha negato rilevanza all'avvenuta estinzione del debito stesso.

2.4. Con l'ultimo motivo denuncia violazione di legge per mancata

applicazione dei principi consolidati in materia di reati tributari e condotta riparatoria.

Osserva il ricorrente che la recente evoluzione, normativa e giurisprudenziale, ha attribuito rilievo all'integrale adempimento del debito tributario, avvenuto in esito a transazione fiscale nell'ambito di procedura concorsuale regolata dalla legge fallimentare applicabile *ratione temporis*, che esclude il mantenimento della confisca, anche per equivalente, del profitto del reato ex art. 12-*bis* d.lgs. cit., venendo meno il nesso di strumentalità tra l'ablazione delle somme corrispondenti alle imposte evase e l'esigenza del loro recupero (Sez. 3, n. 35840 del 21/05/2025, Velasco Ramirez Antonio, Rv. 288861 - 01).

Detto principio dovrebbe essere necessariamente esteso agli aumenti di pena irrogati ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

3. Il Sostituto Procuratore generale, Olga Mignolo, intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 15 aprile 2026, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso denuncia censure che possono essere trattate congiuntamente stante la connessione logica delle questioni prospettate e che sono tutte prive di pregio.

1.Va, in primo luogo, respinta la tesi del ricorrente secondo cui la motivazione del Giudice dell'esecuzione avrebbe sostanzialmente imposto allo stesso un inesistente onere probatorio.

Giova ricordare come, in tema di esecuzione, non sussista alcun onere probatorio a carico del soggetto che invochi un provvedimento giurisdizionale favorevole, bensì un onere di allegazione, il dovere, cioè, di prospettare e indicare al giudice i fatti sui quali la sua richiesta si basa, incombando poi all'autorità giudiziaria il compito di procedere ai relativi accertamenti (tra molte, Sez. 1, n. 34987 del 22/09/2010, Di Sabatino, Rv. 248276 - 01).

Ed è esattamente in tale alveo che si è mossa la Corte di appello che, muovendo dalla circostanza che le quietanze di pagamento non evidenziavano il nome del ricorrente, ha inferito l'assenza di prova di una qualsiasi partecipazione di questi alla condotta riparatoria. Né il ricorrente ha allegato elementi idonei in

tal senso, essendosi egli limitato – nell'istanza introduttiva dell'incidente di esecuzione, come nel ricorso – a evidenziare di avere subito il provvedimento di confisca per gli stessi debiti tributari della società.

2. Sotto altro, concorrente profilo, va rilevato che l'estinzione del debito tributario, avvenuta nel 2019, non è integrale, perché – come ha affermato lo stesso ricorrente – è stato versato il 60% del dovuto, mentre il restante importo è stato rateizzato, sicché le rate residue potrebbero rimanere impagate, in tutto ovvero in parte.

Ancora, in senso dirimente, si osserva che – secondo condivisi arresti che valgono per il giudizio di merito, ma che sono senz'altro trasponibili al caso in scrutinio, soccorrendo l'*eadem ratio* – della riparazione del debito da parte della società non beneficia automaticamente il suo contitolare. Si è, infatti, chiarito che «In tema di reati tributari commessi da più persone in concorso fra loro, ove uno solo dei concorrenti abbia provveduto all'integrale pagamento degli importi dovuti all'Erario, la circostanza attenuante di cui all'art. 13-*bis* D.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, come sostituito dall'art. 12 del D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, partecipando dei caratteri dell'attenuante comune di cui all'art. 62, n. 6 cod. pen., non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà riparatoria, consistente nel contribuire, anche parzialmente, all'adempimento del debito tributario » (Sez. 7, Ordinanza n. 25227 del 10/03/2017, Rocchi, Rv. 270669 – 01). D'altro canto, analogo principio, in tema di concorso di persone nel reato, è stato espresso da Sez. U, n. 5941 del 22/01/2009, Pagani, Rv. 242215 – 01, secondo cui «ove un solo concorrente abbia provveduto all'integrale risarcimento del danno, la relativa circostanza attenuante non si estende ai compartecipi, a meno che essi non manifestino una concreta e tempestiva volontà di riparazione del danno».

3. Per le ragioni sin qui espresse, pur a fronte dell'indubbia stabilità meramente relativa del giudicato esecutivo, nessun elemento nuovo è stato prospettato dal ricorrente rispetto al precedente provvedimento del 30 aprile 2024 con il quale, in fase esecutiva, era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i reati suindicati, tale non essendo l'asserita condotta riparatoria priva del requisito dell'integralità, che non risulta essere avvenuta, in tutto ovvero in parte, con il concorso del ricorrente il quale neppure ha manifestato alcuna concreta e tempestiva volontà di riparare il danno.

4. Il ricorso va, dunque, rigettato e il ricorrente condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 14/05/2026

Il Consigliere estensore

Il Presidente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale